

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Art. 1.1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Statte o da questo mantenuti, presenti sul territorio comunale ed in esercizio al momento della gara. Più dettagliatamente quelli di illuminazione stradale, dei cortili delle scuole, del mercato coperto, di parchi e giardini, impianti sportivi, di aree comunali in genere.

Art. 1.2

FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato a corpo.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad € 30.000,00 x 2 anni, per un totale di € 60.000,00 oltre I.V.A. al 21% (euro sessantamila), dei quali € 5.000,00 (€ 2.500,00 x anno) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per manutenzione ordinaria per un periodo di anni due.

Art. 1.3

DESIGNAZIONE DELLE OPERE

MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI

Le prestazioni contemplate nel presente disciplinare sono le seguenti:

Manutenzione ordinaria e gestione tecnica degli impianti (art. 1.4), compensata a corpo, in ragione d'anno per lo svolgimento delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento degli impianti o loro componenti e a mantenere gli stessi in condizioni di efficienza, in particolare:

- sostituzione di tutte le lampade spente o esauste; **la fornitura delle lampade è a carico dell'impresa appaltatrice;**
- accensione e spegnimento degli impianti attraverso l'utilizzo di timer e/o interruttori crepuscolari;
- manutenzione programmata-preventiva ed **ispezione continuativa;**
- intervento su segnalazione di guasto;
- pronto intervento.

Art. 1.4

MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI

L'impresa appaltatrice strutturerà il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti in modo da garantire la massima qualità e affidabilità, assicurando:

- il normale funzionamento degli impianti, attraverso la minimizzazione dei centri luminosi fuori servizio e delle anomalie;
- il mantenimento dei singoli componenti d'impianto in buono stato di conservazione ed in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti all'utilizzo e invecchiamento;
- l'**immediato intervento** in occasione dei guasti più rilevanti o in presenza di situazioni di pericolo per le persone e/o le cose.

Gli interventi previsti per la manutenzione ordinaria saranno articolati nelle seguenti attività principali:

a) Accensione e spegnimento degli impianti

Accensione degli impianti dovrà avvenire 30 (trenta) minuti dopo il tramonto ed il consequenziale spegnimento 30 (trenta) minuti prima dell'alba. Per i circuiti "*Mezza notte*" lo spegnimento dovrà avvenire alle ore 23,00 nel periodo novembre/marzo ed alle ore 24,00 nel periodo aprile/ottobre.

I predetti orari potranno essere variati con formale emissione di ordine di servizio da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'accensione e lo spegnimento degli impianti dovranno essere garantiti attraverso l'impiego di idonei dispositivi automatici di comando (timer e/o interruttori crepuscolari). In caso di guasto dei citati automatismi le manovre di accensione e spegnimento saranno garantite tramite intervento diretto manuale;

b) Manutenzione programmata preventiva ed ispezione

La manutenzione programmata preventiva prevede:

- la verifica periodica, al fine di assicurare un adeguato livello di funzionalità garantendo allo stesso tempo la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando drasticamente situazioni di guasto;
- la sostituzione delle lampade spente o esauste e degli ausiliari elettrici utili al funzionamento delle lampade (accenditori, reattori, fusibili, ecc.); **la fornitura delle lampade e degli ausiliari elettrici è a carico dell'impresa appaltatrice** in occasione del ricambio delle lampade, vengono contestualmente eseguite le pulizie degli apparecchi di illuminazione, con particolare attenzione al gruppo ottico, la verifica ed eventuale sistemazione del fissaggio degli apparecchi di illuminazione sui relativi sostegni e del relativo orientamento ottico rispetto ai piani da illuminare, viene inoltre assicurato un accurato servizio di ispezione che comprende una campagna periodica di verifiche su mensole e sostegni a palo, comprese le relative sezioni d'incastro, blocchi di fondazione e linee e quadri di alimentazione;

c) Manutenzione su segnalazione di guasto

Attraverso l'attivazione di un servizio di **segnalazione telefonica, attivo 24h su 24h** anche nei giorni festivi, sarà possibile segnalare tutte le anomalie e/o i guasti riscontrati sugli impianti.

All'intervento manutentivo occorrente per il ripristino della normalità si dovrà dare corso entro **24h** dalla ricezione della segnalazione. Tale intervento sarà ridotto a **12h** nel caso di guasti su linee o su quadri di alimentazione, attraverso un intervento provvisorio volto alla tempestiva ripresa del servizio, da ultimare in via definitiva entro quattro giorni lavorativi per il pieno ripristino della normalità;

d) Comunicazione disfunzioni e/o anomalie

L'impresa è tenuta a dare comunicazione, formale, tempestiva e dettagliata, al Responsabile del Procedimento delle disfunzioni e/o avarie degli impianti che costituiscono potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità per cui si richiedono interventi urgenti che rientrano nelle opere da realizzarsi con gli oneri per la "manutenzione straordinaria", al fine di ottenere la necessaria autorizzazione per il tipo di intervento da eseguirsi;

e) Pronto intervento

In occasione di guasti più rilevanti o in presenza di situazioni di pericolo per le persone e/o le cose, verrà garantito l'intervento necessario per la ripresa del servizio e/o per l'eliminazione delle condizioni di pericolo entro 2h dalla segnalazione da parte dell'Amministrazione comunale o di altra Autorità competente.

Tale prestazione sarà assicurata tramite il supporto del personale dell'impresa appaltatrice reperibile 24h su 24h anche nei giorni festivi.

Tali interventi non comportano costi aggiuntivi per l'Amministrazione, in quanto compensati con il canone per la manutenzione ordinaria;

f) Smaltimento lampade esauste ed altri rifiuti

L'impresa garantirà, a proprie cure e spese, allo smaltimento dei materiali di risulta, delle lampade esauste e di tutti gli altri rifiuti originati dall'attività manutentiva.

L'importo per la manutenzione ordinaria è corrisposto a corpo. Pertanto, qualora il numero di punti luce rilevato all'atto della consegna dei lavori sarà di numero superiore o inferiore, con una tolleranza massima di +/- 10%, rispetto al numero posto a base di calcolo, l'importo dovuto a titolo di manutenzione ordinaria rimarrà invariato.

L'amministrazione potrà decidere di affidare all'impresa la manutenzione ordinaria di impianti di pubblica illuminazione realizzati con altri contratti riconoscendo l'aumento del previsto canone in maniera proporzionata al numero dei nuovi punti luce affidati.

CAPITOLO 2
NORME TECNICHE E CRITERI COSTRUTTIVI - STRUTTURE OPERATIVE

Art. 2.1

NORME TECNICHE E CRITERI COSTRUTTIVI

L'adeguamento normativo degli impianti sarà effettuato con il rispetto del metodo di protezione dai contatti indiretti.

In casi di riutilizzi parziali di parti di impianto esistenti verrà adottato il metodo di protezione più conveniente tra quelli consentiti dalle norme.

Nella scelta dei componenti quali sostegni, supporti, corpi illuminanti, fatta salva la loro conformità alla regola d'arte, si punterà alla loro unificazione, limitando al minimo le tipologie impiegate.

Per la manutenzione degli impianti di illuminazione si farà riferimento alle norme:

CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)

CEI-EN (unificazione norme internazionali)

UNI (Ente nazionale italiano di unificazione)

UNI-EN (unificazione norme internazionali)

Descrizione	Codice norma
Impianti elettrici di illuminazione pubblica	CEI 64-7
Apparecchi di illuminazione – Parte 2 – Prescrizioni particolari – Sez. 3 - Apparecchi di illuminazione stradale	CEI EN 60598-2-3
Lampada al sodio ad alta pressione	Norme CEI 34-24
Alimentatore per lampada al sodio ad alta pressione	Norme CEI 34-7
Lampada al sodio a bassa pressione	Norme CEI 34-15
Alimentatore per lampada al sodio a bassa pressione	Norme CEI 34-7
Lampada a bulbo fluorescente	Norme CEI 34-6
Alimentatore per lampada a bulbo fluorescente	Norme CEI 34-7
Proiettori	Norme CEI 34-30
Pali per illuminazione – Termini e definizioni	UNI-EN 40-1:1992
Pali per illuminazione pubblica – Parte 2 : Requisiti generali e dimensioni	UNI-EN 40-2:2004
Pali per illuminazione pubblica – Requisiti per pali per illuminazione pubblica di acciaio	UNI-EN 40-5:2003
Pali per illuminazione pubblica – Requisiti per pali per illuminazione pubblica di alluminio	UNI-EN 40-6:2004
Pali per illuminazione pubblica – Parte 7 : Requisiti per pali per illuminazione pubblica di compositi polimerici fibrorinforzati	UNI-EN 40-7:2008
Cassette di derivazione	Norme CEI 50.11 (grado di protezione IP 55)
Linea aerea	Norme CEI 11-4

Linea interrata	Norme CEI 11-17
Chiusino in ghisa	Norme UNI-EN 1561/UNI-EN 124-1995
Lampade-Portalampade-Alimentatori-Condensatori	Norme CEI 34
Cavi elettrici	Norme CEI 20
Quadri elettrici	Norme CEI 17
Interruttore differenziale sprovvisto di protezione magnetotermica	Norme CEI-EN 61008
Interruttore automatico magnetotermico	Norme CEI-EN 60947-2
Tubo in PVC	Norme CEI 23-54/CEI 23-55/CEI-EN 50086
Cavidotto in PVC	Norme CEI 23-29/CEI-EN 50086
Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato	Norme UNI 10439
Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso	UNI 10819:1999

Art. 2.2

STRUTTURE OPERATIVE

Per lo svolgimento dei lavori l'impresa dovrà disporre sul posto di una forza di lavoro composta da almeno un tecnico e due operai, ciascuno dotato di qualifica e preparazione professionale adeguata al proprio livello d'inquadramento.

Tutto il personale sarà alle dipendenze del Direttore di esercizio.

L'impresa deve:

- a. essere dotata di tutte le attrezzature e mezzi d'opera adeguati all'estensione dell'impianto e ciò include attrezzi minuti, scale ed autoscale, autocestelli elevabili a tutte le altezze occorrenti, camion, furgoni attrezzati per la sorveglianza, autovetture e quant'altro necessario per far fronte senza difficoltà alle esigenze del servizio.

I mezzi mobili, le attrezzature, i macchinari, i locali per la conduzione del servizio saranno forniti dall'Impresa e saranno adeguati alla consistenza degli impianti. Essi dovranno essere collaudati e dichiarati idonei, di ottima qualità, privi di difetti e di caratteristiche adeguate all'impiego cui essi sono destinati, nonché muniti, ove possibile, di certificati d'origine. Dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e verranno muniti dei contrassegni del servizio;

- b. disporre di idoneo ufficio munito di recapito telefonico e fax che dovrà rimanere aperto nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle ore 16,00. Al di fuori di detti orari e nei giorni festivi l'impresa assicura il recapito con entrambi i seguenti mezzi:

- servizio fax costantemente attivato;
- **reperibilità telefonica 24h su 24h del Direttore d'esercizio** tramite il proprio recapito su telefono cellulare e/o propria abitazione;

- c. sistemare, con tutti gli oneri a proprio carico, adeguati locali per il rimessaggio dei mezzi e magazzini per la conservazione dei materiali di scorta o comunque necessari allo svolgimento del servizio, quali cavi, reattori, armature, pali, ecc. L'impresa dovrà comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'ubicazione di detti locali;
- d. disporre di squadre di emergenza, munite di automezzo, le quali dovranno essere prontamente attivabili anche di notte e nei giorni festivi per i casi urgenti di pronto intervento, così come previsti dall'art 1.4 lett. e);
- e. di essere dotata di strumenti di misura, tra i quali luxmetro, pinza amperometrica, misuratori di terra e di isolamento, che dovranno essere tenuti a disposizione per il controllo degli impianti.

Oltre a quanto sopra elencato, l'impresa predisporrà, alla luce delle esigenze e dell'esperienza locale, tutte le ulteriori strutture necessarie allo svolgimento ottimale dei servizi di manutenzione.

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 3.1

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 207/2010 e D.Lgs. 163/2008, nonché D.Lgs. 97/2008.

L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs. 277/91, alla legge 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) ed i relativi decreti attuativi.

Art. 3.2

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Disciplinare tecnico, anche i seguenti documenti:

- a. Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b. Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- c. Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
- d. L'elenco dei Prezzi Unitari;
- e. La tavola grafica riportante la consistenza degli impianti oggetto dell'appalto;
- f. Relazione Tecnica;
- g. QTE (Quadro Tecnico Economico).

Art. 3.3

CAUZIONE PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 3.4

CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 3.5

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente Disciplinare.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 3.6

COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Di conseguenza è onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione Appaltante, di polizze relative:

- a. all'assicurazione RCT € 500.000,00 per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo";
- b. all'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere con massimale pari all'80 % dell'ammontare contrattuale.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

Art. 3.7

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dal D.P.R. 207/2010.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L' Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.

L' Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni dieci dalla data del verbale di consegna.

Art. 3.8

SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Art. 3.9

DISCIPLINA DEL PERSONALE

Per l'espletamento delle mansioni previste dal presente disciplinare, l'Impresa ha l'obbligo di mantenere costantemente tutta la forza di lavoro necessaria per tutta la durata del contratto. Ne consegue che, in caso di accrescimento qualitativo e quantitativo degli impianti in gestione, la forza di lavoro dovrà essere qualitativamente e quantitativamente adeguata alle nuove esigenze senza bisogno di espressa richiesta dell'Amministrazione e comunque non appena l'Amministrazione dovesse segnalarne la necessità.

Tutto il personale adibito all'esercizio dovrà indossare decorose uniformi con i contrassegni del servizio; dovrà tenere un contegno corretto e riguardoso verso l'autorità e verso i privati cittadini e dovrà osservare tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza in vigore per gli impianti elettrici.

Il Direttore dell'esercizio, in quanto responsabile del servizio, avrà cura del rispetto delle norme di sicurezza e del modello di comportamento del personale, richiamando, multando o, se è il caso, sostituendo gli inadempienti recidivi.

Per il personale adibito all'esercizio e dipendente dall'Impresa verrà osservato ogni norma legislativa o regolamentare vigente in materia retributiva, assicurativa e previdenziale.

Art. 3.10

PENALITÀ'

Le trasgressioni agli obblighi imposti dal presente disciplinare saranno rilevate dal Settore Tecnico Comunale e contestate all'Impresa, la quale potrà far pervenire per iscritto le proprie giustificazioni in merito entro e non oltre gg. 15 (giorni quindici) dalla contestazione. Successivamente si procederà secondo la vigente legislazione LL.PP.

Saranno applicate la seguente penale:

- a. Nella misura di € 60,00 (euro sessanta/00) al giorno per ogni giorno di ritardo per la esecuzione degli interventi di cui all'art. 1.4 lett. a) – b) – c) oltre le ventiquattro ore, dalla segnalazione prevista nella presente convenzione.

La penale prevista al punto a) verrà applicata mediante detrazione delle corrispondenti somme dall'importo delle fatture emesse dall'Impresa e verrà comunicata alla stessa dal Responsabile del procedimento contestualmente alla liquidazione delle medesime.

Art. 3.11

COORDINAMENTO, DIREZIONE LAVORI E DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE

La direzione dei lavori a misura, a norma della vigente legislazione, sarà assunta dal Responsabile del Servizio LL.PP. Lo stesso, formalmente, potrà incaricare altro tecnico in servizio presso l'Amministrazione. Parimenti la contabilità delle opere potrà essere delegata al personale Tecnico dipendente.

L'impresa dovrà nominare il proprio direttore tecnico che diventa responsabile della sicurezza in

cantiere a norma del D.Lgs 81/2008. La nomina sarà fatta in capo a tecnico avente i requisiti di legge all'uopo previsti e formalizzata al Servizio LL.PP. entro gg. 10 (dieci giorni) dalla stipula del contratto. Gli oneri per il compenso del direttore tecnico sono a carico dell'appaltatore.

L'esercizio dell'impianto di P.I. avverrà sotto la responsabilità del "Direttore d'esercizio" che può coincidere con il Direttore Tecnico.

Le disposizioni dell'Amministrazione saranno comunicate all'Impresa tramite il Responsabile del Procedimento.

Il direttore dell'esercizio, il cui nominativo sarà comunicato dall'Impresa all'Amministrazione entro gg. 10 (dieci giorni) dalla stipula del contratto, diventa il diretto responsabile di qualunque disfunzione dell'esercizio e, quindi, l'unico competente ad emettere disposizioni operative, ed in particolare:

- a. dirigere l'attività del personale addetto, impartendo le disposizioni relative e sorvegliando che esse siano svolte nel rispetto delle norme, disposizioni, consuetudini e correttezza;
- b. assicurare il regolare svolgimento tecnico-economico dell'esercizio, verificando che le varie parti dell'impianto siano costantemente sotto controllo e mantenute in perfetto stato;
- c. predisporre, per conto dell'Amministrazione, gli atti occorrenti per l'ottenimento ed il mantenimento di permessi e concessioni con Enti Pubblici come VV.F., ENEL, ISPESL, FSE, ecc.;
- d. trasmettere all'Amministrazione relazioni annuali sullo stato di servizio dell'impianto;
- e. rendere operanti, nel più breve tempo possibile, in collaborazione con il direttore dei lavori preposto, le decisioni gestionali ad essa assunte;
- f. proporre all'Amministrazione le iniziative per la corretta utilizzazione dell'energia elettrica;
- g. assicurarsi della disponibilità dei materiali di consumo e strumenti di lavoro occorrenti all'esercizio e provvedere alle ordinazioni;
- h. sviluppare ogni altra attività utile all'esercizio.

Art. 3.12

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

Con il verbale di consegna l'Amministrazione affida gli impianti all'Impresa che ne assume, pertanto, tutte le conseguenti responsabilità civili e penali, sollevandone interamente l'Amministrazione. A tal fine è fatto obbligo che l'Impresa stipuli una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i dipendenti e verso i terzi con adeguati massimali. Copia di detta polizza sarà consegnata all'Amministrazione entro gg. 10 (dieci) dalla data di stipula del contratto.

Art. 3.13

CONTROVERSIE

Tutte le vertenze di qualunque natura (tecnica, giuridica, amministrativa, ecc.) e senza nessuna esclusione, che dovessero sorgere tra l'Amministrazione e l'Impresa, tanto durante l'esecuzione

del contratto quanto al suo termine dovranno essere deferite alla magistratura ordinaria con la esclusione del sistema arbitrale. Il foro competente è quello di Taranto.

Art. 3.14

CESSIONE CONTRATTO

Nel caso di trasformazione di oggetto sociale o cessione di attività dell'Impresa, questa si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente contratto ad altra Impresa qualificata da sottoporre al preventivo gradimento e consenso dell'Amministrazione comunale che si riserva, tuttavia, il diritto di rifiutare, anche senza giustificazione alcuna, il subentrante concessionario del servizio e di trasferire l'incarico ad altra Impresa qualificata di proprio gradimento. I danni conseguenti al mancato proseguimento o alla corretta esecuzione del servizio in caso di trasferimento ad altra Impresa, prima che sia intervenuta formale accettazione da parte dell'Amministrazione, saranno interamente a carico dell'Impresa appaltatrice.

Art. 3.15

RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA

Per la risoluzione del contratto per negligenza grave o per gravi inadempienze da parte dell'Impresa, è sufficiente all'Amministrazione comunale il preavviso di mesi tre da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ritorno, restando salvi tutti gli atti, diritti, le azioni e le ragioni da far valere a norma di legge per il riconoscimento dei danni.

Art. 3.16

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

In caso di rescissione anticipata del contratto, la parte che ne ha dato causa si assume ogni responsabilità per danni che possono derivare all'esercizio. In ogni caso verranno compensate all'Impresa le sole prestazioni fornite fino alla data di cessazione del rapporto.

Considerato che è stato fornito da questa Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 09/07/2010 apposito indirizzo per procedere all'affidamento del cosiddetto "Servizio Luce" mediante Project Financing ex art. 153 del D.Lgs. 163/2006, procedimento in corso, per il quale è concretamente ipotizzabile una consegna dei lavori a seguito di contratto d'appalto in non meno di 18 mesi, ragione per la quale risulta necessario garantire in ogni caso la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione mediante la presente procedura di cottimo, l'appaltatore con la partecipazione alla presente gara dichiara il proprio consenso qualora l'esito della procedura ex art. 153 del Codice dei Contratti intervenga prima della scadenza del presente appalto, rinunciando a qualsiasi azione legale contro il Civico Ente a qualsiasi titolo.

Art. 3.17

SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese relative e consequenziali al presente contratto, sono a carico dell'Impresa.

Art. 3.18

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Appaltatore verrà compensato per le prestazioni di manutenzione ordinaria oggetto del presente appalto trimestralmente previa presentazione di fattura commerciale riportante l'oggetto dell'appalto e il CIG. L'UTC si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di manutenzione ed in ogni caso prima di ogni atto di liquidazione.

INDICE

Capitolo 1 – Oggetto ed ammontare dell'appalto – Designazione delle opere

Art. 1.1	Oggetto dell'appalto	pag. 1
Art. 1.2	Forma e ammontare dell'appalto	pag. 1
Art. 1.3	Designazione delle opere – Manutenzione e gestione tecnica degli impianti	pag. 1
Art. 1.4	Manutenzione ordinaria e gestione tecnica degli impianti	pag. 2

Capitolo 2 – Norme tecniche e criteri costruttivi – Strutture operative

Art. 2.1	Norme tecniche e criteri costruttivi	pag. 4
Art. 2.2	Strutture operative	pag. 5

Capitolo 3 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Art. 3.1	Osservanza del capitolato generale e di particolari disposizioni di legge	pag. 7
Art. 3.2	Documenti che fanno parte del contratto	pag. 7
Art. 3.3	Cauzione provvisoria	pag. 8
Art. 3.4	Cauzione definitiva	pag. 8
Art. 3.5	Trattamento dei lavoratori	pag. 8
Art. 3.6	Coperture assicurative	pag. 9
Art. 3.7	Consegna dei lavori	pag. 10
Art. 3.8	Sicurezza dei lavori	pag. 10
Art. 3.9	Disciplina del personale	pag. 11
Art. 3.10	Penalità	pag. 11
Art. 3.11	Coordinamento, Direzione lavori e Direzione tecnica di cantiere	pag. 11
Art. 3.12	Responsabilità civili e penali	pag. 12
Art. 3.13	Controversie	pag. 12
Art. 3.14	Cessione contratto	pag. 13
Art. 3.15	Risoluzione contrattuale per inadempienza	pag. 13
Art. 3.16	Risoluzione anticipata del contratto	pag. 13
Art. 3.17	Spese di contratto	pag. 14
Art. 3.18	Modalità di pagamento	pag. 14